



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

Prot. n. 18835

067.11.2023

del 26 novembre 2023

Oggetto: Richiesta parere. Durata della prescrizione per ripetibilità crediti vantati da concessionario demanio marittimo nei confronti della P.A..

Dirigente Generale
Dipartimento dell'Ambiente
PALERMO
Rif. nota n.67328 del 12/09/23

Con la nota in epigrafe citata viene richiesto alla scrivente Ufficio un parere circa la “ Durata della prescrizione per ripetibilità crediti vantati da concessionario demanio marittimo nei confronti della P.A.”.

Data la assoluta genericità della richiesta (nessun riferimento normativo o documentale) il parere non potrà che limitarsi ad una ricognizione sui principi generali della materia.

La prescrizione è definita dall'articolo 2934 del Codice civile come un mezzo di estinzione dei diritti, quando il titolare non li eserciti per il tempo determinato dalla legge. Generalmente la prescrizione ordinaria dei crediti vantati (anche nei confronti della P.A.) opera in dieci anni, fatte salvi i casi in cui si applicano termini più brevi previsti dal Codice civile o da Leggi speciali.

In tema di concessioni demaniali marittime (e sempre in via generale) può affermarsi che i canoni da versare all'Amministrazione sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n.4 del Codice civile (riguardante gli interessi e tutto ciò che si deve ad anno o in termini più brevi) “in modo che soltanto con il decorso del tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio”.

Invece la restituzione dei canoni indebitamente percepiti dalla P.A. (sulla base di una pronuncia del giudice o di un atto di riesame della stessa Amministrazione), essendo basata su un singolo provvedimento, non può essere considerata un pagamento periodico ai sensi del succitato art. 2948, n.4 del Codice civile ma un diritto soggetto alle norme ordinarie di prescrizione così come peraltro rilevato da codesto Dipartimento citando i principi sanciti dalla Suprema di Corte di cassazione – Sezione II – con la sentenza n.1998 del 29 gennaio 2020, sentenza che non fa che confermare la copiosa giurisprudenza in materia. Giurisprudenza consolidata per la quale la prescrizione breve è applicabile solo per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente rinveniente da obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione stessa è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in modo che soltanto con il decorso del tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio stesso (Cass. civ., Sez. tributaria., 23 febbraio 2010, n. 4283; n.4271/2003 e Sezioni unite n. 10955/2002).

Nelle considerazioni sopra esposte l'avviso dello scrivente ufficio.



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario
F.to Pontillo

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna